



Prefettura di Milano

AREA II bis – Consultazioni elettorali

Milano, data del protocollo

Trasmissione via pec

Ai Sig. Presidente della Corte D'Appello di
MILANO

Ai Sigg.ri Presidenti dei Tribunale di
MILANO – LODI - MONZA - PAVIA
BUSTO ARSIZIO

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni della Provincia di Milano
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Segretari Comunali dei Comuni
della Provincia di
MILANO

Ai Sigg.ri Ufficiali Elettorali dei Comuni della
Provincia di
MILANO

Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Oggetto: Indizione del *referendum* costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016. D.P.R. 27 settembre 2016 di convocazione dei comizi per domenica 4 dicembre 2016. Circolare Ministero dell'Interno n. 41/2016.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - Serie generale n. 227 del 28 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 con il quale è stato convocato, per il giorno di **domenica 4 dicembre 2016**, un *referendum* popolare ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
CM/MS



Prefettura di Milano

parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016.

* * *

Per il suddetto *referendum* le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

* * *

Tanto premesso, si forniscono di seguito alcune disposizioni sui più immediati adempimenti concernenti il procedimento referendario.

a) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

Si dispone l'inizio in tutti i comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali a norma dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Per la regolare esecuzione di tale revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, **entro lunedì 17 ottobre 2016**, terzo giorno antecedente quello di affissione in tutti i comuni del manifesto di convocazione dei comizi per il suddetto referendum, procederà alle cancellazioni dei nomi degli elettori trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione **esclusivamente in via telematica**, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014, emanato a norma dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera



Prefettura di Milano

elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 20 ottobre 2016, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, comma sesto, del d.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli d'immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscriverne nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine del 20 ottobre 2016, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato d.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 30 ottobre 2016, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione (domenica 4 dicembre 2016) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 4 novembre 2016, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5), concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età, oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 19 novembre 2016, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si provvederà alle variazioni di cui all'art. 32, primo



Prefettura di Milano

comma, n. 1), del d.P.R. 223/1967, relative alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 19 novembre 2016, l'ufficiale elettorale effettuerà gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, relativamente alle variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

Si invitano, altresì, le SS.LL. a voler vigilare affinché gli uffici elettorali comunali provvedano ai rispettivi adempimenti con regolarità e tempestività e, in particolare, sospendano le cancellazioni dei nomi degli elettori trasferiti in un altro comune in ogni caso nel giorno di **lunedì 17 ottobre 2016**, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.

b) Affissione del manifesto di indizione del referendum (art. 11, quarto comma, del d.P.R. n. 361/1957)

Il giorno di **giovedì 20 ottobre 2016**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, a cura dei Sindaci di tutti i comuni, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto (modello n. 1 Ref.), a firma del Sindaco, con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Tale manifesto verrà distribuito da questa Prefettura ai comuni della provincia in ragione di quattro esemplari per sezione più scorta, dei quali:

- due esemplari per ogni sezione verranno affissi nei luoghi pubblici in data 20 ottobre 2016;
- gli altri manifesti dovranno essere conservati e consegnati in due esemplari per ciascun ufficio elettorale di sezione, ai fini dell'affissione nella sala di votazione a decorrere da sabato 3 dicembre 2016.

Alla presente si allegano due file del manifesto in formato "pdf", da utilizzare per l'inserimento nell'albo pretorio *online*: il primo relativo al caso in cui il manifesto medesimo sia firmato dal sindaco; il secondo predisposto nell'eventualità in cui il manifesto venga sottoscritto da un'autorità diversa dal sindaco.



Prefettura di Milano

c) Opzione degli elettori residenti all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia: termini e modalità (artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001; art. 4 del d.P.R. n. 104/2003)

In via preliminare si richiama quanto comunicato con precedente **prefettizia prot. n. 113029 del 3 ottobre u.s.** con la quale sono state fornite indicazioni in ordine all'opzione degli elettori temporaneamente all'estero, di cui all'art. 4-bis della legge n. 459 del 2001, come inserito dalla legge n. 52 del 2015.

Tanto premesso, si rammenta che la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni disciplinano - con un distinto regime - le modalità di voto per corrispondenza per gli elettori **residenti** all'estero, iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E).

In base alla citata normativa, gli elettori residenti all'estero votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero e, pertanto, i loro nominativi, come noto, vengono inseriti d'ufficio in elenco elettori ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva **opzione**, valida per un'unica consultazione.

Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'estero, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/01 nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 104/03, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del *referendum* - intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione - e cioè **entro il prossimo 8 ottobre 2016**.

L'opzione dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore) entro il termine suddetto e può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Si ribadisce che eventuali opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attua - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d'informazione all'estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l'altro, i termini e le modalità previsti per la suddetta opzione.



Prefettura di Milano

Lo stesso Ministero ha predisposto, a titolo orientativo, un apposito modulo d'opzione che gli elettori residenti all'estero potranno utilizzare o prendere come riferimento per formulare l'opzione per l'esercizio del voto in Italia.

Le SS.LL. vorranno assicurare la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando una particolare vigilanza affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

Per il Prefetto
IL DIRIGENTE DELL'AREA II bis
Viceprefetto
(Palazzo)